

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ

Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

Michele Sesta

LA BELLEZZA DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO NEL PENSIERO DI GIUSEPPE DALLA TORRE*

Mi unisco agli apprezzamenti per la bella idea di Geraldina Boni di raccogliere in un volume gli scritti di Giuseppe Dalla Torre comparsi su *Avvenire* dal 1988 al 2020, che questa benemerita iniziativa consente di custodire e tramandare.

I molteplici temi trattati restituiscono il pensiero di un giurista – che tale consapevolmente resta anche quando scrive come giornalista – sulle questioni più rilevanti che la realtà sociale e politica di quel trentennio gli ha posto davanti: pensiero sempre lucido e coerente, ancorato alla Carta costituzionale di cui Egli – con gli scritti scientifici ed anche con quelli di taglio giornalistico di cui oggi ci occupiamo – è stato interprete attento, ed anche Maestro in questo Ateneo, dove ha tenuto il Corso di diritto costituzionale dal 1987 al 1990. Se mi è consentito un ricordo personale, in quegli stessi anni a mia volta ho insegnato diritto privato e così abbiamo condiviso gli stessi studenti.

Dei 209 articoli raccolti, circa una trentina sono dedicati a temi di diritto di famiglia, che proprio in quel tempo ha conosciuto una vera e propria rivoluzione.

Il punto di partenza di Dalla Torre è saldamente ancorato all'articolo 29 della Costituzione, di cui Egli fornisce un'interpretazione estremamente fedele, ispirata ai canoni giusnaturalistici di coloro che lo scrissero (si veda esemplarmente l'articolo *Non ledere il patto sociale*, del 1998, ove scrive che la disposizione dell'articolo 29 non può essere oggetto di revisione costituzionale e che essa preclude il riconoscimento come famiglia sia alle famiglie di fatto, sia alle convivenze omosessuali).

* Contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scientifico dell'Autore.

Dobbiamo oggi constatare che non c'è norma più difficile da interpretare di questa, anche se il suo tenore letterale è – per dirla con Dalla Torre – di «lapidaria» chiarezza: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Il che dovrebbe comportare che la famiglia sia una, portatrice in sé di diritti innati, preesistenti allo Stato e al diritto positivo e distinti dai diritti dei suoi membri, e che non possa esserci famiglia senza matrimonio.

Dicevo che non c'è norma più difficile da interpretare di questa, considerato che fermarsi all'interpretazione letterale o storica – che è quella cara a Dalla Torre – oggi porterebbe a concludere che tutta la legislazione susseguitasi nell'ultimo decennio contrasti con quella disposizione: il che tuttavia costituirebbe un paradosso, che non può neppure essere preso in considerazione dal giurista positivo.

Il problema è che nella odierna realtà sociale le relazioni che chiamiamo familiari si articolano in maniera multipla, cosicché il legislatore ordinario è stato 'costretto' a recepire la loro complessità e pluralità, dandosi carico di disciplinarle. Ciò anche sollecitato dalla stessa Corte costituzionale e dalla Corte europea di diritti dell'uomo, oltre che dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vanno a integrare la norma costituzionale, ai sensi dell'articolo 117 Cost.

Mettendo a confronto il testo costituzionale e la legislazione ordinaria vigente, specie quella emanata negli ultimi dieci anni proprio a partire dal 2012, ho ritenuto di potere affermare – in maniera provocatoria – che l'articolo 29 sia una sorta di fossile, cioè il resto pietrificato di un organismo un tempo vivente.

Ciò per evidenziare metaforicamente l'impotenza di quella disposizione, pur collocata al vertice della gerarchia delle fonti, di conformare il diritto ordinario e specie il diritto vivente, che sembra seguire altri percorsi.

Basti pensare che Roberto Bin, autorevole studioso del diritto costituzionale, ha intitolato la relazione presentata al recente Convegno di Venezia per i cinquant'anni della legge sul

divorzio *L'interpretazione della costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia* (in *Fam. Dir.*, 2022, p. 514). L'idea di fondo è che se è vero che le leggi devono essere interpretate in conformità alla Costituzione, non meno vero è che le nozioni di cui il testo costituzionale fa uso sono talvolta persino incomprensibili se non lette alla luce dei significati forniti dalla legislazione ordinaria, per concludere che l'interpretazione delle disposizioni costituzionali che riguardano la famiglia deve muovere e trarre il significato da ciò che la legislazione civile viene a fissare come regole dei rapporti tra i coniugi e tra essi e i figli.

Tutto questo per dire come la materia sia oggi particolarmente problematica, al punto da far intravedere una sorta di capovolgimento della gerarchia delle fonti.

Il pensiero di Dalla Torre, che si è confrontato solo in maniera tangente con le più recenti innovazioni legislative, resta invece saldamente aderente all'originaria visione della Costituzione e mette in luce innanzitutto il carattere istituzionale della famiglia, che scaturisce dal matrimonio, inteso quale atto giuridico formale che certifica *coram populo* l'assunzione dei diritti e dei doveri che caratterizzano gli status familiari.

Nell'articolo *Il vincolo del matrimonio perno di civiltà* del 2001, Egli scrive che la costituzione della famiglia non è un fatto personale e non è neppure un fatto privato, perché la famiglia ha funzioni educative, sociali, assistenziali e in genere solidaristiche. A fondamento della famiglia c'è il matrimonio quale dichiarazione pubblica di volersi assumere gli oneri relativi e dunque «la difesa del matrimonio è una questione di ragione e non di fede. Certamente la Chiesa non è sola in siffatto impegno ma è incredibile l'impegno di alcuni perché sia lasciata sola a difendere la ragione» (p. 276). Dunque una difesa del matrimonio e della famiglia non confessionale ma ricavata dall'interpretazione delle disposizioni legislative.

Ricordavo che sono trascorsi più di cinquant'anni dalla introduzione del divorzio in Italia. Nell'articolo *Il matrimonio indissolubile? Un'idea dei liberali laicisti* scritto nel 2014, alla vigilia dell'approvazione della legge sul divorzio breve, nel-

la consapevolezza della crescente diffusione del divorzio e della banalizzazione di una pratica che all'origine si pretendeva come del tutto eccezionale, Dalla Torre ribadisce che il matrimonio non è solo un fatto personale e non è neppure un fatto meramente privato. E così l'aveva voluto la Costituzione; tuttavia Egli si mostra ben consapevole che, a partire dal 1970, è iniziata una erosione del matrimonio inteso come istituto di rilevanza pubblica, che (*Una via preferenziale per la famiglia*, 1996) a poco a poco lo ha ridotto a un fatto privato, «romanticamente legato al filo tenue e mutevole dei sentimenti» a luogo degli affetti, il che paradossalmente ha condotto all'indebolimento dell'individuo, rimasto sempre più solo in balia del consumismo, come già aveva scritto Pietro Scoppola, citato dallo stesso Dalla Torre nell'articolo dedicato a Gabrio Lombardi, pubblicato nel 2013.

Qui credo stia il punto: sembra che la famiglia voluta dalla Costituzione debba cedere il passo alle esigenze individuali, specie degli adulti, che per soddisfare le proprie aspirazioni affettive sono liberi di contrarre vincoli e di disfarsene rapidamente, di piegare l'istituto dell'adozione alle loro pur legittime aspettative genitoriali e addirittura di superare di fatto i limiti anche penali che il legislatore ha fissato in materia di procreazione medicalmente assistita, come la stessa Corte costituzionale da ultimo sembra volere avallare a tutela dei diritti dei figli minori, i cui interessi superiori dominano la scena e non tollerano limitazioni, così di fatto smantellando l'assetto voluto dal legislatore e l'idea stessa di società naturale, tanto cara al nostro Autore.

La verità penso sia che la famiglia della Costituzione, fondata sul matrimonio, un matrimonio 'naturalmente' indissolubile, rispecchiasse il modello di una società che non c'è più, la società agricola degli anni '40 fortemente statica e gerarchizzata al suo interno, sia nei rapporti coniugali, sia in quelli di filiazione.

Oggi i valori supremi sono quelli della mobilità e del consumo, che mal si conciliano con l'assunzione di responsabilità in perpetuo. Al punto che un attento studioso ha scritto che «con riguardo al sottosistema del diritto matrimoniale della

famiglia, [si rende] presumibilmente necessaria in un futuro prossimo una vera e propria nuova codificazione della materia» (G. BALLARANI, *Verso la piena autonomia privata in ambito familiare?*, in *Dir. Succ. Fam.*, 2019, p. 28).

Il modello costituzionale, al quale Dalla Torre resta fedele, viene ricostruito su basi essenzialmente laiche, che tuttavia rispecchiano i valori della fede che Egli con tanta adesione ha praticato nella Sua vita anche pubblica.

Chiudo ricordando le parole che Giuseppe scrive nel già ricordato saggio *Il matrimonio indissolubile* del 2014, ove, a fronte della constatazione dell'indebolimento dell'individuo rimasto sempre più solo, Egli invita a raccogliere la sfida nel mostrare e nel testimoniare, prima ancora della sacramentalità, la fisionomia propria dell'istituzione familiare sul piano naturale, e «nel provocare la nostalgia per il fascino della sua bellezza».

Sono parole profonde e rivelatrici, sia sotto l'aspetto culturale che sotto quello personale: la nostalgia è desiderio di un qualcosa che è lontano o che si è perduto o che non esiste più.

Dunque, Dalla Torre è culturalmente consapevole che l'istituzione familiare dell'articolo 29 sia inesorabilmente sempre più lontana dalla odierna realtà, ma, sul piano personale, non intende rinunciare ad affermarne il valore: affinché se ne conservi almeno la memoria, invita ad impegnarsi perché, chi ancora in essa si riconosca e confidi, sia testimone del «fascino della sua bellezza», che è il sentimento intimo recato dai legami che ci uniscono indissolubilmente a coloro con cui si è divisa la vita, a chi ci ha preceduto e a chi ci seguirà.

Credo che queste parole del Maestro, tratte dal vocabolario delle emozioni e non da quello della tecnica giuridica, meglio di altre, svelino le radici più profonde della Sua visione scientifica e umana della famiglia.